

MODALITA' DI VALUTAZIONE, APPROVAZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEI
PIANI PROVINCIALI/METROPOLITANO E DI AMBITO
(paragrafi 4.2, 4.3 e 4.4 Allegato tecnico DPCM 30/04/2021 e Delibera G.R. n. 218 del 6/03/2023)

1. MODELLO DI AUTOVALUTAZIONE

L'Ente responsabile del piano procede ad una sua preliminare verifica di congruità ed adeguatezza come previsto dal paragrafo 4.4 dell'allegato tecnico della Direttiva 30/04/2021, rispetto ai contenuti indicati dalla Direttiva stessa e secondo quanto specificato nell'allegato 1 della delibera n. 218/2023.

Gli stessi contenuti sono presi a riferimento da parte del Settore Regionale per la procedura di valutazione del piano di cui al paragrafo seguente.

2. PROCEDURA VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO

Il piano provinciale o metropolitano può essere approvato con le modalità di seguito specificate.

Le medesime modalità si applicano ai singoli piani di ambito.

Il processo di predisposizione, valutazione ed approvazione del piano di protezione civile provinciale e di ambito è articolato nelle fasi di seguito riportate:

1. *Predisposizione della proposta di piano da parte dell'ente*: come previsto dalla Direttiva per la pianificazione, tutte le aree/settori dell'ente dovrebbero concorrere alla definizione della proposta di piano e al loro aggiornamento ed attuazione; durante la predisposizione del piano dovrà essere garantita una condivisione con l'Ufficio Territoriale di Governo Prefettura territorialmente competente e i Comuni/Unioni di Comuni rispetto agli elementi fondamentali della pianificazione che li possano direttamente riguardare.
2. *Autovalutazione* da parte dell'ente attraverso la verifica dei contenuti indicati nell'allegato 1 della delibera n. 218/2023;
3. *Adozione* della proposta di piano con un atto da parte dell'ente;
4. *Trasmissione* della proposta di piano adottato al Settore Protezione Civile della Regione e all'Ufficio Territoriale di Governo Prefettura territorialmente competente;
5. *Istruttoria*: entro 60 gg dalla ricezione, il Settore Protezione Civile della Regione provvede a verificare che il piano abbia i contenuti essenziali previsti nella delibera n. 218/2023 allegato 1. L'esito può essere positivo o interlocutorio: in questo secondo caso la nota prevede l'indicazione delle parti di piano mancanti o che richiedono chiarimenti/modifiche/integrazioni. In mancanza di valutazione da parte del Settore comunicata tramite PEC entro il termine dei 60 giorni, il piano si considera valutato positivamente e l'ente può procedere alla sua definitiva approvazione;
6. *Eventuale integrazione*: solo nel caso in cui l'esito non sia positivo, l'ente proponente dovrà provvedere all'integrazione del documento e provvedere ad una nuova trasmissione del piano al Settore Protezione Civile della Regione e all'Ufficio Territoriale di Governo Prefettura territorialmente competente. In tal caso non è necessaria una nuova autovalutazione o adozione. Il Settore regionale provvederà entro 60 gg ad una nuova istruttoria e alla trasmissione dell'esito all'Ente;
7. *Approvazione*: ricevuto l'esito positivo da parte del Settore Protezione Civile della Regione, l'ente provvede all'approvazione definitiva del piano tramite delibera consiliare. Limitatamente a particolari contenuti tecnici (non organizzativi) la cui modifica si può rendere indispensabile per garantire l'aggiornamento del piano, l'ente può prevedere, in fase di approvazione del piano, la possibilità di aggiornare queste sezioni anche con atti del Presidente/Sindaco Metropolitano o dirigenziali;
8. *Diffusione*: entro 30 gg dall'approvazione, il piano di protezione civile, comprensivo di tutti i documenti e l'atto di approvazione, deve essere trasmesso in forma digitale a tutti i soggetti istituzionali coinvolti e in particolare al Settore Protezione Civile della Regione, ai Comuni/Unioni di Comuni e all'Ufficio territoriale di Governo Prefettura territorialmente interessati. Il Settore Protezione Civile della Regione provvederà ad inoltrare il piano approvato a tutti i settori regionali interessati.

Tutte le comunicazioni di cui sopra dovranno essere trasmesse via PEC.

L'approvazione dei piani di ambito deve essere successiva o contestuale all'approvazione del piano provinciale o metropolitano in quanto quest'ultimo contiene elementi della pianificazione funzionali anche alla pianificazione di ambito.

Nell'istruttoria del piano il Settore Protezione Civile della Regione può coinvolgere, se ritenuto necessario, altri settori regionali competenti per le diverse tipologie di rischio, gli uffici di protezione civile delle Prefetture, Province limitrofe rispetto a quelle direttamente coinvolte, le Autorità di Distretto, la Direzione Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Di ciò si dà eventualmente atto nella nota istruttoria trasmessa all'ente.

Con particolare riferimento al rischio sismico, il Settore Protezione Civile della Regione verificherà la rispondenza delle scelte di pianificazione proposte nel piano di competenza dell'ente (strutture e aree deputate alla gestione dell'emergenza) rispetto alle evidenze risultanti dall'ultima versione, se disponibile, dello studio per la Condizione Limite per l'Emergenza per ciascun Comune territorialmente interessato, nonché l'impiego di eventuali strutture di emergenza che siano state oggetto di interventi per la riduzione della vulnerabilità e che siano stati oggetto di contributo finanziario tramite fondi regionali o nazionali previsti nell'ambito del sistema nazionale di protezione civile.

Una volta approvato il piano, l'ente è tenuto a dare la massima informazione pubblica dei contenuti fondamentali in esso presenti e in particolare di tutte quelle informazioni che risultano utili ai cittadini per migliorare la propria consapevolezza dei rischi presenti sul territorio, le misure di auto-protezione da adottare, le procedure di prevenzione previste e le strutture di emergenza correlate, nonché l'organizzazione che l'ente stesso ha previsto per fronteggiare una possibile emergenza. L'ente è altresì tenuto a dare la massima informazione dei contenuti fondamentali in esso presenti a tutti gli uffici interni all'ente stesso.

3. SUPPORTO ESTERNO O COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI PER LA REDAZIONE

In caso di supporto esterno nella redazione del piano di protezione civile, tutti i documenti di piano devono essere trasmessi nella forma di documenti in piena titolarità dell'ente, senza contenere riferimenti diretti al soggetto esterno che ha fornito il supporto.

Per la predisposizione e verifica del piano l'ente può attivare collaborazioni istituzionali con altre amministrazioni, in particolare quelle statali, o con altri soggetti eventualmente coinvolti.

4. AGGIORNAMENTI E REVISIONI

Considerata la natura dinamica del piano di protezione civile, al fine di garantire l'efficacia e l'operatività delle misure in esso previste, l'ente competente procede ad un aggiornamento ed una revisione periodica, che tenga conto degli esiti delle esercitazioni e degli eventi reali.

Per quanto riguarda l'aggiornamento costante per i dati di rapida evoluzione (quali ad esempio la rubrica, i responsabili dell'amministrazione, le risorse disponibili, i ruoli) questa attività non è soggetta al processo di valutazione da parte della Regione di cui al presente atto.

Per la revisione periodica del piano, da effettuare al massimo ogni 3 anni, per la variazione degli aspetti più rilevanti del piano quali, ad esempio, gli scenari di rischio, il modello di intervento, l'assetto politico e amministrativo, l'organizzazione della struttura di protezione civile, le modalità di partecipazione della popolazione allo sviluppo del piano e di informazione della stessa sui rischi, va seguita la medesima procedura per l'approvazione di cui al paragrafo 2.

5. MONITORAGGIO DEI PIANI

Il Settore Protezione Civile della Regione può predisporre apposito sistema informativo digitale per mantenere aggiornato il quadro complessivo delle pianificazioni in vigore sul territorio regionale.